

**Allegato A****BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DELLA REGIONE LOMBARDIA - TRIENNIO 2020/2023****Art. 1 (Contingente)**

1. Il contingente da ammettere al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/2023 è, per la Regione Lombardia, di n. **174** laureati in medicina e chirurgia in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo.

**Art. 2 (Requisiti di ammissione)**

1. Per l'ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
  - a. essere cittadino italiano;
  - b. essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
  - c. essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino degli Stati membri dell'Unione Europea (articolo 38, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001);
  - d. essere cittadino dei paesi terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs n. 165/2001 e smi);
  - e. essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi);
  - f. essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi).
2. Per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, altresì, essere in possesso:
  - a. del diploma di laurea in medicina e chirurgia;nonché dei seguenti requisiti:
  - b. dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
  - c. della iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 lettera a) del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, come previsto dall'articolo 5 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006 e smi.
4. I requisiti di cui al comma 2 lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non ammissione al corso stesso, entro la data di inizio ufficiale del corso che avverrà nel mese di aprile 2021, come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto Ministeriale del 7 giugno 2017. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 2, lettera c), prima della data di inizio ufficiale del corso.

## Art. 3 (Domanda e termine di presentazione)

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata con modalità informatizzata tramite la piattaforma Eufomis al link: <https://eufomis.eupolislombardia.it/Eufomis/>. Non saranno prese in considerazione domande presentate in altro modo.
2. Informazioni dettagliate sulle modalità di compilazione e trasmissione saranno riportate al sopraindicato link, dalla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4<sup>a</sup> serie speciale "Concorsi ed esami".
3. Il termine di presentazione della domanda, a pena di irricevibilità, **scade alle ore 24:00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**. Per "termine di presentazione della domanda" si intende la data e l'ora della ricevuta inviata dal server di Posta Elettronica Certificata regionale al server di Posta Elettronica Certificata del candidato.
4. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma, pena esclusione dal concorso o dal corso, qualora la circostanza venisse appurata successivamente l'inizio dello stesso.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare negli appositi campi e sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e a pena di esclusione della domanda:
  - a. il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e luogo di residenza.
  - b. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando;
  - c. di essere/non essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando, in caso di risposta affermativa, l'università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento (o in alternativa la sessione di espletamento dell'esame), ovvero di essere in possesso di laurea abilitante ai sensi della L. 27/2020, indicando la data del conseguimento; nella domanda dovrà essere dichiarato, inoltre:
    - e. di non avere presentato domanda in altra Regione o Provincia Autonoma;
    - f. di essere/non essere iscritto a corsi di specializzazione in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca (se sì, specificare quale);
    - g. qualora il candidato dichiarerà di non essere in possesso dell'abilitazione e/o dell'iscrizione all'ordine - lett. b) ed c) dell'art. 2 comma 2 – dovrà dichiarare di essere a conoscenza che i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del corso, pena la non ammissione al corso;Inoltre, il candidato è tenuto a indicare nella domanda:
    - h. l'indirizzo di domicilio, se diverso dalla residenza;
    - i. un recapito telefonico e un indirizzo e-mail non certificato;
    - j. l'Università presso cui è stata conseguita la laurea in medicina e chirurgia, il giorno, mese e l'anno di conseguimento.
6. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni. Nel caso di titoli conseguiti all'estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all'analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigente. L'Amministrazione effettuerà gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda, riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione presso le sedi competenti.

7. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione, il diritto all'applicazione dell'art. 20 della Legge 104/92, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini dell'organizzazione della prova di concorso.
8. Il candidato deve indicare nella domanda eventuali recapiti telefonici ed il proprio domicilio o recapito postale. Il candidato deve aggiornare tempestivamente eventuali recapiti qualora modificati nell'apposita sezione anagrafica della piattaforma.
9. L'amministrazione non assume responsabilità per comunicazioni inesatte indicate dal candidato, oppure per mancata tardiva aggiornamento dei recapiti indicati in domanda né per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
10. Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai candidati tramite Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e tramite il sito istituzionale di PoliS-Lombardia.
11. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell'articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
12. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.  
Si informa che i dati personali saranno trattati, esclusivamente per l'espletamento di questa selezione e per la gestione del corso di formazione, presso PoliS-Lombardia. Il Titolare dei dati è Regione Lombardia, il responsabile dei dati è PoliS-Lombardia nella persona del Direttore Generale. ARIA S.p.a. assume l'incarico di sub-responsabile al trattamento dei dati e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali, sensibili e giudiziari. L'eventuale comunicazione a terzi avverrà solo se necessaria per le finalità previste e nel rispetto di quanto previsto dalla norma vigente.  
Agli aspiranti sono riconosciuti i diritti contemplati nel Capo III del DPDR 2016/679.  
Le richieste devono essere presentate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: [polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it](mailto:polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it).

#### Art. 4 – (Posta Elettronica Certificata)

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per tutta la durata del corso dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto - da indicare al momento della registrazione sul sito - che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis del D. Lgs. 82/2005 il proprio domicilio digitale.

2. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda. L'amministrazione non si assume responsabilità dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. La mancata consultazione da parte del candidato della propria casella di posta elettronica certificata esonera l'amministrazione da ogni responsabilità.

Art. 5 – (Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso)

1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1 dell'articolo 3 del presente Bando, nonché al di fuori del termine previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del presente Bando, sono considerate escluse.
2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso:
  - a. il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all'articolo 2;
  - b. l'omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all'articolo 3, comma 5.
3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione personale all'indirizzo PEC dallo stesso indicato nella domanda.

Art. 6 (Prova d'esame)

1. L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e affisso presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e odontoiatri e nel sito istituzionale di PoliS-Lombardia.
2. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.
3. La prova avrà la durata di due ore.
4. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> serie speciale "Concorsi ed esami". Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e affisso presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli odontoiatri e nei siti istituzionali di Regione Lombardia e di PoliS-Lombardia.
5. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e affisso presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e odontoiatri e nel sito istituzionale di PoliS-Lombardia.
6. Per quanto riguarda la composizione della/e Commissione/i si rinvia a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4 del DM 7 marzo 2006.

7. L'assenza dalla prova d'esame al momento in cui è dichiarata aperta la prova, sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell'assenza e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
8. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite PoliS-Lombardia, a ciascuna Commissione in plico sigillato; il plico deve essere aperto nel giorno e nell'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.
9. Potranno essere stabilite modalità differenti di espletamento della prova concorsuale, rispetto ai precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative e regolamentari.

#### Art. 7 (Svolgimento della prova)

1. Le Commissioni, costituite in conformità all'articolo 29, comma 1 del D.lgs. del 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il Presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare da almeno due candidati, l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito da PoliS-Lombardia e la firma di un componente della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
3. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste, una piccola e una grande.
4. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
5. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
6. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il Presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.
7. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, nonché apparecchi informatici, telefoni cellulari o qualunque altro strumento di trasmissione a distanza.
8. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto con altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con il personale di vigilanza.

9. Al termine della prova occorre inserire il modulo anagrafico debitamente compilato e il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.
10. È vietato apporre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.
11. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dalla prova.
12. La Commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due Commissari e il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.
13. Al termine della prova, la Commissione ritira, per ogni candidato, la busta grande contenente la busta piccola e l'elaborato. La busta piccola deve contenere il questionario ed il modulo anagrafico. Raccolte tutte le buste grandi debitamente sigillate dai candidati, vengono firmate dai componenti della Commissione e dal segretario.
14. Potranno essere stabilite modalità differenti di svolgimento della prova concorsuale, rispetto ai precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative e regolamentari.

#### Art. 8 (Adempimenti della Commissione e correzione degli elaborati)

1. I plichi sono aperti alla presenza della Commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la Commissione al completo, dopo aver verificato l'integrità del plico contenente le buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura. Il Presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede all'apertura delle buste grandi, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta piccola ancora sigillata contenente il modulo anagrafico e il questionario. I moduli delle risposte vengono raccolti in un unico plico e consegnati all'incaricato individuato ai fini della successiva correzione col sistema a lettura ottica, la Commissione verifica il regolare svolgimento delle procedure.
2. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la Commissione procede all'apertura delle buste piccole contenenti il modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto procede all'identificazione del candidato e all'abbinamento del relativo punteggio.
3. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla Commissione giudicatrice si deve redigere verbale che deve essere sottoscritto da tutti i Commissari e dal segretario. Ogni Commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
4. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, in mancanza di specifiche regionali.

## Art. 9 (Punteggi)

1. I punti a disposizione della Commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. La prova scritta si intende superata con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l'inserimento in graduatoria.

## Art. 10 (Graduatoria)

1. La Commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria di merito provvisoria e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Lombardia per tramite di PoliS-Lombardia.
2. La Commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la Commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della Commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
3. Regione Lombardia, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.
4. Nel caso siano costituite più Commissioni d'esame, Regione Lombardia per tramite di PoliS-Lombardia, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna Commissione d'esame, provvede in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria unica a livello regionale, entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le Commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore età e in caso di ulteriore parità si considera il voto di laurea più alto.
6. La pubblicazione della graduatoria, con funzione di notifica agli interessati, sarà fatta da parte di Regione Lombardia nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Inoltre la graduatoria sarà consultabile nel sito istituzionale di Regione Lombardia e di PoliS-Lombardia, oltre che mediante affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Lombardia.
7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
8. Gli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti del concorso.

9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente Bando.

#### Art. 11 (Ammissione al corso)

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1 comma 1, verrà data individualmente comunicazione scritta tramite PEC della data di avvio ufficiale del corso di formazione.
2. Nella PEC di convocazione verranno comunicate le modalità e le tempistiche per accettare o rifiutare l'inserimento nel corso.
3. Entro 3 giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione inclusi i festivi, come previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, il candidato dovrà far pervenire l'accettazione o il rifiuto all'utile inserimento al Corso tramite la piattaforma Eufomis al link: <https://eufomis.eupolislombardia.it/Eufomis/>. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.
4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, ma non in possesso dei requisiti dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia e dell'iscrizione ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente Bando, **prima dell'inizio ufficiale del corso, dovranno inviare a mezzo PEC**, all'indirizzo [polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it](mailto:polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it) comunicazione con la quale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dovranno dichiarare:
  - a) **di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia**, indicando l'Università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
  - b) **di essere iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana**, indicando la provincia e il numero di iscrizione.**In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a frequentare il corso.**
5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:
  - a. esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina generale, che comporta impegno a tempo pieno;
  - b. rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.
6. L'attribuzione dei posti presso i poli formativi attivi in Regione Lombardia avverrà in conformità alle risultanze della graduatoria definitiva e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente bando.
7. I candidati, in fase di accettazione, dovranno indicare la preferenza dei poli formativi istituiti presso le 8 (otto) ATS di Regione Lombardia.

#### Art. 12 (Utilizzazione della graduatoria)

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'inizio del corso di formazione.



2. Regione Lombardia, per tramite di PoliS-Lombardia, effettuerà, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare, lo scorrimento della graduatoria con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 11. Ai candidati idonei o inseriti a seguito di rinuncia di chi li precedeva in graduatoria, verrà assegnato il polo formativo che si è reso disponibile.
3. Regione Lombardia si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione dei candidati, ivi compresa la convocazione personale dei candidati qualora in prossimità del termine utile per lo scorrimento della graduatoria (60 giorno successivi all'avvio ufficiale del corso) ci fossero ancora posti vacanti.

#### Art. 13 (Trasferimenti ad altra Regione)

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
  - a. nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
  - b. sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
  - c. il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

#### Art. 14 (Borse di studio)

1. Al medico ammesso al Corso di formazione specifica in Medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei corrisposti almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

#### Art. 15 (Assicurazione)

1. I medici frequentanti il Corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate da Regione Lombardia per tramite di PoliS-Lombardia.

#### Art. 16 (Disciplina del corso - rinvio)

1. Il Corso di formazione specifica in Medicina generale, Triennio 2020-2023 inizierà presumibilmente entro il mese di aprile 2021, ha durata di tre anni (4800 ore) e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche, da svolgersi in strutture del Servizio Sanitario Nazionale e/o nell'ambito di uno studio di Medicina generale individuati da Regione Lombardia. La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica e comporta la partecipazione del medico discente alla totalità delle attività cliniche della struttura socio-sanitaria in cui si effettua la formazione, unitamente all'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.

3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D.lgs. del 17.8.1999 n. 368 e nel Decreto del Ministero della Salute del 7.3.2006, e successive loro modificazioni.

#### Art. 17 (Incompatibilità)

1. Il corso è strutturato a tempo pieno e conseguentemente al medico in formazione è inibito l'esercizio di attività libero professionali e ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza, a eccezione della attività di cui all'articolo 19, comma 11, della legge del 28 dicembre 2001 n. 448.
2. Tali medici, laddove partecipino all'assegnazione degli incarichi convenzionali (cd incarichi temporanei), di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge con modificazioni n. 12/2019, entro i limiti temporali (fino al 31.12.2021), territoriali e di massimale, nonché secondo gli ordini di priorità previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale vigente, potranno derogare al regime di incompatibilità previsto dall'art. 11 del D.M. 07.03.2006, limitatamente a tali incarichi.
3. In applicazione dell'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale vigente, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale che acquisiscono incarichi temporanei di assistenza primaria si applica un massimale di 500 scelte limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, fatta salva la possibilità per le Regioni, in base alla loro programmazione, di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%, secondo modalità da definire nell'AIR. Ai medici che acquisiscono incarichi temporanei di continuità assistenziale, sempre limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, si applica un massimale di 24 ore settimanali, mentre per i medici emergenza sanitaria territoriale si applica una sospensione parziale dell'attività convenzionale, ai fini giuridici ed economici, pari a 14 ore settimanali.
4. Il superamento dei massimali sopra indicati comporta l'incompatibilità con la frequenza del corso.
5. Il medico iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale non può essere titolare contemporaneamente di più di una delle funzioni convenzionali (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale).
6. Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle attività formative del corso, sia teoriche che pratiche. La formazione a tempo pieno implica che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.
7. Ai sensi del DM 7 marzo 2006, prima dell'inizio del corso gli interessati dovranno produrre dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili.
8. In ogni caso, qualora i medici ammessi al Corso siano già titolari di incarichi, ancorché provvisori, convenzionali o libero professionali, al momento dell'inserimento al Corso dovranno preventivamente rinunciare ai suddetti incarichi.

la regolare frequenza a tempo pieno delle attività formative del corso, sia teoriche che pratiche.

Art. 18 (Procedimento)

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale è il 30 aprile 2021.
2. Eventuali informazioni possono essere acquisite presso PoliS-Lombardia, Via Taramelli, 12/F - Milano.
3. Ulteriori informazioni sul concorso, sul corso e sulle modalità di presentazione della domanda sono reperibili anche consultando i seguenti indirizzi internet:
  - <http://www.regione.lombardia.it>
  - <http://www.polis.regione.lombardia.it>;
  - <https://euformis.eupolislombardia.it/Euformis/>
4. La Responsabile del procedimento è la dottoressa Paola Palmieri – Dirigente responsabile della U.O. Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario – Direzione Generale Welfare – Regione Lombardia.

— • —